



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Ravenna

P.zza Bernardi, n. 1 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. 00242920395

PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

NORMATIVA

Sommario

PREMESSA	4
ART.1. OBIETTIVI DEL PIANO	4
ART.2. TIPOLOGIA DI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZE	5
ART.3. DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO	5
Art.3.1 Rischio sismico	5
Art.3.2 Rischio idrogeologico	6
Art.3.3 Rischio legato ai trasporti - rischio di danni all'ambiente	6
Art.3.4 Rischio derivante da nevicate intense	7
Art.3.5 Rischio incendi boschivi	7
ART.4. STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	8
Art.4.1 Funzione tecnica e di pianificazione	8
Art.4.2 Funzione volontariato di protezione civile	8
Art.4.3 Funzione materiali e mezzi	9
Art.4.4 Funzione servizi essenziali	9
Art.4.5 Funzione censimento danni a persone e cose	9
Art.4.6 Funzione strutture operative (ricerca e soccorso)	10
Art.4.7 Funzione informazione e mass-media	10
Art.4.8 Funzione enti locali	10
Art.4.9 Funzione sanità, assistenza sociale	11
Art.4.10 Funzione attività scolastica	11
Art.4.11 Funzione telecomunicazioni	11
Art.4.12 Funzione viabilità, circolazione e ordine pubblico	11
Art.4.13 Funzione assistenza alla popolazione	11
Art.4.14 Note sulle suddivisioni e sulla attivazione di funzioni diverse	11
ART.5. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	13

Art.5.1	Struttura comunale - composizione COC	14
Art.5.2	Strutture comunale - ubicazione del COC	14
Art.5.3	Strutture comunale - Dotazione dei COC	14
Art.5.4	Esigenze su area vasta - Attivazione del COM di Castel Bolognese	15
Art.5.5	Aree e strutture di emergenza, Tipologia aree	16
ART.6.	MODELLO DI INTERVENTO COMUNALE	17
Art. 6.1.	Indicazioni generali sull'attivazione delle diverse fasi	17
Art. 6.2.	Modalità di intervento per il rischio sismico	18
	Art.6.2.1. Allarme - rischio sismico competenze dei Sindaci	18
Art. 6.3.	Modalità di intervento per il rischio idrogeologico competenze dei Sindaci	19
	Art. 6.3.1 Attenzione - rischio idrogeologico	19
	Art. 6.3.2 Preallarme - rischio idrogeologico	19
	Art. 6.3.3 Allarme - rischio idrogeologico	19
Art. 6.4.	Modalità di intervento per il rischio industriale, legato ai trasporti - rischio chimico di danni all'ambiente	20
Art. 6.5.	Modalità di intervento per rischio derivante da neviccate	21
	Art. 6.5.1. Emergenza - rischio derivante da neviccate particolarmente intense	21
Art. 6.6.	Modalità di intervento per rischio incendi boschivi	22
	Art. 6.6.1. Attenzione e preallarme - rischio incendi boschivi	22
	Art. 6.6.2. Allarme e spegnimento - rischio incendi boschivi	22
ART. 7.	APPROVAZIONE, REVISIONE DEL PIANO E REVISIONE DINAMICA.	22
ART. 8	QUADRO NORMATIVO	22
8.1	Quadro normativo statale	22
8.2	Quadro normativo regionale	23
8.3	Piano Provinciale di Emergenza Rischio Chimico-Industriale – 2009	23
8.4	Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico e Idrogeologico	25
8.5	Piano Provinciale di Emergenza Rischio Incendi Boschivi	26

Premessa

Il presente documento è stato elaborato per dare attuazione all'art.15 L. 24.2.1992, n.225, all'art. 108 del D.Lgs. 31/3/1998 n.112, alla deliberazione della Giunta regionale 21.06.2004 n. 1166 "approvazione del protocollo d'intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile" e alla legge Regionale 7 Febbraio 2005 n. 1, alla luce del quadro legislativo tracciato dal nuovo testo unico D. Lgs. 267/2000 in materia di autonomie locali.

Si precisa che l'impostazione data nel presente piano al censimento ed alla raccolta dei dati sulla situazione esistente (sia che si tratti di risorse che si tratti di elementi sensibili o a rischio) è quella per cui sono i gestori e i detentori dei dati che li mantengono aggiornati e li forniscono al Sindaco, al Comune o a chi coordina su richiesta; questo permette un aggiornamento del dato "in tempo reale" nonché il coinvolgimento diretto del gestore - che è lo specialista - nelle procedure di protezione civile.

Entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione definitiva del Piano stesso da parte del Consiglio Comunale.

Prima della approvazione definitiva il piano potrà essere trasmesso agli enti interessati per l'eventuale recepimento di osservazioni da parte degli enti stessi.

Art.1. Obiettivi del piano

Il piano ha la funzione di raccogliere e coordinare in un unico documento gli schemi organizzativi delle strutture locali di protezione civile, l'entità e le caratteristiche delle risorse disponibili, gli strumenti operativi predisposti per affrontare situazioni prevedibili.

L'obiettivo della presente pianificazione è quello di promuovere la realizzazione di interventi coordinati fra gli organismi di protezione civile che fanno capo al Sindaco, in tutte le ipotesi riconducibili a esigenze di protezione civile.

E' compito proprio del Sindaco, organo locale di protezione civile, adottare tutti i provvedimenti immediati in conseguenza all'insorgere di un evento calamitoso e provvedere alla successiva attuazione di interventi tecnici per il ripristino dei servizi di propria competenza ed alla adozione dei provvedimenti relativi.

Nel presente piano sono individuati i compiti, le modalità ed i provvedimenti da adottarsi da parte del Sindaco, in quanto organo locale di protezione civile ai sensi dell'art.15 della Legge 225 del 1992, nonché da adottarsi da parte degli altri soggetti indicati nominati o delegati col presente piano. La legge 225/1992 all'articolo 3 individua come compiti di protezione civile

- *la previsione*
- *la prevenzione*
- *il soccorso*
- *il superamento dell'emergenza*

Il presente piano dà attuazione a questi compiti per la competenza comunale; è redatto sulla base delle attività di previsione; dispone procedure ed attività di prevenzione; dispone inoltre, sempre nell'ambito delle competenze comunali, per l'attuazione degli interventi di soccorso; individua anche compiti ed attività volti alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Art.2. Tipologia di eventi ed ambiti di competenze

Al fine dell'attività di protezione civile gli eventi, in base all'art. 2 della Legge 225/1992, si distinguono in :

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuati dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Il presente piano:

- definisce le modalità di intervento del Sindaco e del Comune per fronteggiare **eventi di tipo a)** - cioè facendo riferimento al comma 3 - art. 15 - Legge 225/92 le modalità con cui *“il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari”*;
- definisce le modalità di comunicazione e di richiesta del Sindaco per fronteggiare **eventi di tipo b) e c)** - cioè facendo riferimento al comma 4 - art. 15 - Legge 225/92 le modalità con cui *“il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture”*.

Art.3. Descrizione degli scenari di rischio

Lo scenario è la rappresentazione dei fenomeni che possono interessare un determinato territorio provocando danni a persone e/o cose.

La descrizione di uno scenario eseguita in maniera dettagliata si basa su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica sul territorio interessato dall'evento atteso e i relativi parametri di vulnerabilità e valore); volendo dare a questo documento una veste agile verranno semplicemente descritti in questo articolo gli scenari di rischio, rinviando l'esame dettagliato a singoli piani specifici

Per il Comune di Castel Bolognese sono individuati i seguenti rischi:

- Rischio sismico
- Rischio idrogeologico per allagamenti e frane
- Rischio industriale e/o legato ai trasporti - rischio di danni all'ambiente
- Rischio derivante da nevicata intense
- Rischio incendi boschivi.

Art.3.1 Rischio sismico

Il territorio del Comune di Castel Bolognese è stato classificato secondo l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3724/2003 come zona sismica “zona 2”, (ex valore S = 9). (la classificazione prevede 4 zone: “Zona 4” ex “non Classificato”, “Zona 3” ex “S = 6”, “Zona 2” ex “S = 9” e “Zona 1” ex “S = 12” grado massimo possibile). Per quanto riguarda valutazioni di rischio di maggior dettaglio si rinvia inoltre ai documenti di microzonazione sismica elaborati per il PSCA, Piano Strutturale Comunale Associato.

Art.3.2 Rischio idrogeologico

Nel Comune di Castel Bolognese sono presenti i seguenti corsi d'acqua naturali principali: Senio (confine est, una sola sponda per la quasi totalità del confine), Santerno, (confine ovest, per un tratto modestissimo, il restante confine ovest è delimitato quasi completamente dal Rio sanguinario). Fra questi corsi d'acqua si sviluppa una serie di canali di bonifica.

Dal punto di vista idraulico il territorio del Comune (come quello di tutta la Provincia) è suddiviso in "celle idrauliche".

Per questo rischio si fa riferimento (sia per la parte normativa sia per la parte cartografica) alle normative vigenti, legge 267/1998 e legge 365/2000 e ss mm (per le quali nel comune di Castel Bolognese non esistono aree a rischio idrogeologico elevato) ed al **Piano di Emergenza provinciale Rischio Idraulico e Idrogeologico** approvato d'intesa dalla Provincia e dalla Prefettura di Ravenna (ottobre 2006).

In particolare del Piano si fa riferimento alle seguenti tavole cartografiche:

- Cartografia del modello di intervento COM RA6 Castel Bolognese (scala 1:50.000)
- Cartografia del modello di intervento COC Castel Bolognese (scala 1:10.000) (2 tavv)
- Carta degli ambiti territoriali di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino, dei Consorzi di Bonifica e delimitazione delle aree di allerta (istituite con DPCM 24/02/2004 (scala 1:100.000)
- Carta delle aree esondabili e delle inondazioni storiche (scala 1:100.000)
- Carta delle celle idrauliche (scala 1:100.000)

Per il dettaglio si rinvia all'esame del Piano sopraindicato, al sito **internet della Provincia di Ravenna**:

<http://www.provincia.ra.it/Altri-servizi/Protezione-civile/Pianificazione-di-emergenza>.

(la cartografia è stata estratta in formato cartaceo assieme al Piano Provinciale di emergenza)

Ulteriori elementi di informazione sono contenuti nel:

- **Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico** (normativa e zonizzazione della pericolosità idrogeologica) approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.350 del 2003 ed integrato da due successive varianti (Variante al Titolo III approvato con D. G. Regionale n. 144 del 2009 e Variante al Titolo II approvata con D. G. Regionale n. 1877 del 2011). Il Piano sopraindicato è rintacciabile al sito internet dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli al seguente collegamento:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacini-romagnoli/piano-stralcio-rischio-idrogeologico>.

(la cartografia è stata in parte estratta in formato cartaceo assieme alle norme)

- **Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Reno** (costitutiva a seguito della approvazione della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana) approvato nel dicembre 2002 e successive integrazioni, come previsto dall'art.1 della legge n.267 del 03.08.1998 e ss mm ii, consultabile al seguente collegamento:
- <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-reno/psai>
- (la cartografia è stata in parte estratta in formato cartaceo assieme alle norme)

Art.3.3 Rischio legato ai trasporti - rischio di danni all'ambiente

Il Comune di Castel Bolognese è attraversato dalla via di comunicazione principale Strada Statale n.9 "via Emilia", dalla linea ferroviaria nota come "Bologna-Rimini", che collega Castel Bolognese con Bologna-Piacenza e Rimini-Ancona, e da cui si dirama, proprio a Castel Bolognese, la linea ferroviaria per Ravenna

Sono inoltre presenti le seguenti strade provinciali:

- S.P. 306 Casolana - Riolese
- S.P. 66 Biancanigo - Zirona
- S.P. 47 Borello
- S.P. 10 Lughese

Ci troviamo quindi in presenza di un rischio di danni all'ambiente non meglio specificabile in quanto legato non tanto ad attività presenti sul territorio, quanto a sostanze trasportate lungo le vie di comunicazione.

Il presente piano codifica quindi questo tipo di rischio e le relative procedure, rinviando alla competenza del soccorso tecnico urgente i compiti più specifici sui singoli comportamenti da adottare.

Dovranno essere monitorati e censiti i sottopassi, viadotti e gallerie e altre eventuali infrastrutture che attraversano sia la linea ferroviaria che le strade provinciali.

Art.3.4 Rischio derivante da nevicate intense

Nel Comune di Castel Bolognese, normalmente nel periodo da ottobre a marzo, sono possibili precipitazioni a carattere nevoso.

L'evento è previsto e sono previste attività in specifici piani di intervento redatti dagli uffici comunali ed aggiornati annualmente – *Piani neve comunali*

Art.3.5 Rischio incendi boschivi

Nel territorio a sud del Comune di Castel Bolognese, zona collinare, sono situate aree boscate di modesta entità nelle zone collinari del territorio meridionale del comune a monte della Via Emilia.

Per quanto riguarda la pianificazione a livello provinciale si fa riferimento, per questo tipo di rischio, al **Piano Provinciale di Emergenza Rischio Incendi Boschivi** approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 120 del 15.12.2005. In particolare, con riferimento al Piano suddetto e alla cartografia ad esso allegata (Tav. 1 per il comune di Castel Bolognese), il territorio meridionale del comune è classificato a “debole rischio incendi”; nella stessa cartografia sono evidenziate aree in cui il “Potenziale pirologico su base vegetazionale” è classificato “a suscettività marcata”. Il Piano è consultabile in modo dettagliato al sito della Regione Emilia Romagna ma la cartografia è stata in parte estratta in modo cartaceo

Art.4. Struttura comunale di Protezione Civile

Con il presente piano viene istituita una struttura operativa finalizzata all'organizzazione locale dei servizi di protezione civile.

La struttura nel Comune di Castel Bolognese è coordinata dal Sindaco e da un Assessore suo delegato:

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Sindaco protempore: dott. Daniele Bambi

Assessore alla Protezione Civile: Sig. Silvano Parrini

Per i compiti attribuiti alla dirigenza le funzioni di coordinamento tecnico e pianificazione di protezione sono svolte dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Per le diverse funzioni da attivarsi in caso di emergenza si fa riferimento alle "funzioni di supporto", come definite nell'ambito degli indirizzi emanati dal Dipartimento della Protezione Civile - Metodo Augustus; (come sistema di raccolta e archiviazione dati si è utilizzato il sistema di censimento sul modello regionale "Azimut").

Nel presente modello, in base Metodo Augustus, tutte le funzioni sono poste in capo ad un dirigente o funzionario comunale.

Le diverse funzioni vengono attivate, in base all'evento in corso, quali componenti di C.O.C. (Centro operativo comunale) o quali componenti di C.O.M. (Centro operativo misto) come meglio dettagliato al successivo art.5.

FUNZIONI SVOLTE DAL SETTORE TECNICO

Responsabile: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Ing. Felice Calzolaio

Coadiuvato dal Responsabile per il Settore Gestione del Territorio: Geom. Mauro Camanzi

Art.4.1 Funzione tecnica e di pianificazione

Il referente dovrà assicurare il raccordo con le varie componenti comunali alle quali è richiesta un'analisi conoscitiva del fenomeno ed un'interpretazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio.

Art.4.2 Funzione volontariato di protezione civile

Il Comune anche in forma associata provvede al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

Tra le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio comunale il comune di Castel Bolognese ha al suo "interno" il gruppo comunale di Protezione Civile e Difesa del Territorio istituito con delibera di Consiglio Comunale n.49 del 22/09/2003 che ha come presidente lo stesso Sindaco Protempore del comune.

Le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile partecipano alle operazioni previste dal Piano, coordinate dal Coordinamento Provinciale ove previsto, coadiuvando le componenti e le strutture operative, e anche con la richiesta di attivazione della Colonna Mobile Regionale laddove la situazione lo richieda.

Il responsabile di tale funzione si relazionerà con i dirigenti delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio.

Egli provvederà, ad aggiornare i dati relativi alle risorse disponibili nell'ambito delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, anche in coordinamento con le "consulte" provinciali, e ad or-

ganizzare attività formative ed esercitazioni, congiuntamente con le altre strutture preposte all'emergenza al fine di sviluppare e di verificare le capacità organizzative ed operative del volontariato.

Il volontariato sia per la osservazione dei precursori di scenario, sia di emergenza, deve essere impiegato alle dipendenze funzionali delle strutture tecniche istituzionalmente competenti. (Dirigenti o funzionari comunali, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Provinciali Difesa del Suolo o altri enti pubblici.).

Art.4.3 Funzione materiali e mezzi

La funzione materiali e mezzi ha lo scopo di fornire un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili in situazione di emergenza, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi presenti sul territorio. Il censimento deve riguardare le risorse essenziali per l'attuazione del piano ed immediatamente disponibili. Al riguardo è opportuno che il comune stabilisca convenzioni ed accordi preventivi con i soggetti pubblici e privati detentori delle risorse.

Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco può rivolgere richiesta al Prefetto competente, al Comando dei Vigili del Fuoco, alla Regione Emilia - Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile e/o Servizi Provinciali Difesa del Suolo ed ai Consorzi di Bonifica.

Art.4.4 Funzione servizi essenziali

- *per gas*
- *per acquedotti e fognature*
- *per energia elettrica*
- *per impianti di riscaldamento comunali*

Viene svolta in collaborazione con gli erogatori dei servizi essenziali; attualmente sono:

per il gas: Hera s.p.a.

per acquedotti e fognature: Hera s.p.a.

per energia elettrica: CEV, Consorzio per l'energia-Veneto, Verona

per impianti di riscaldamento comunali: teleriscaldamento di Hera s.p.a.

Il responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi erogati sul territorio comunale, ai quali è richiesto di provvedere ad immediati interventi sulle reti per garantirne l'efficienza anche in situazioni di emergenza. In periodo ordinario il responsabile dovrà verificare la dotazione di piani particolareggiati di emergenza di ogni azienda interessata allo scenario di rischio.

Art.4.5 Funzione censimento danni a persone e cose

- *per edifici pubblici e privati*
- *per il territorio*
- *per immobili di interesse culturale, beni vincolati*
- *per agricoltura e zootecnia*

Viene svolta in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio: Reponsabile: Camanzi Mauro
L'attività di censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per stabilire gli interventi d'emergenza.

Il responsabile della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà coordinare il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia.

E' altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici di vari Enti per le verifiche speditive di stabilità delle strutture edilizie danneggiate che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.

Le modalità operative per il censimento danni prevedono l'utilizzo di schede di rilevamento predisposte dalla Regione o dallo Stato.

Art.4.6 Funzione strutture operative (ricerca e soccorso)

Il responsabile deve curare i rapporti con gli enti addetti alle attività operative e di soccorso tecnico urgente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Forze armate (per i compiti logistici o di ricerca e soccorso), altri organi dello Stato e di altri enti pubblici.

FUNZIONI SVOLTE DALL'AREA AFFARI GENERALI

Responsabile: Iris Gavagni Trombetta, Segretario Generale

Art.4.7 Funzione informazione e mass-media

Il responsabile della funzione curerà l'aggiornamento dell'indirizzario dei mezzi di comunicazione di massa; seguirà le situazioni in evoluzione per essere in grado di illustrarle e divulgarle all'occorrenza; curerà l'eventuale allestimento di una sala stampa, la convocazione di conferenze stampa e la distribuzione di materiale informativo.

L'ufficio Segreteria del Sindaco terrà materialmente i contatti con gli organi di informazione

Art.4.8 Funzione enti locali

Il responsabile della funzione enti locali dovrà coordinare, *qualora questo venga richiesto dagli Enti istituzionalmente preposti (Stato, Regione, Provincia)*, tutte le attività per cui è richiesta una integrazione fra le risorse e le attività dei diversi enti locali (Comuni vicini)

FUNZIONI SVOLTE DALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Valeria Vanicelli

Art.4.9 Funzione sanità, assistenza sociale

La funzione sanità, assistenza sociale pianifica e gestisce tutte le problematiche locali relative agli aspetti sociosanitari dell'emergenza. Il referente si relazionerà con l'Azienda Sanitaria locale, avrà il compito di assicurare il coordinamento fra le azioni attivate dal Sindaco e le attività svolte dalle strutture della Azienda Sanitaria locale competente, dal Servizio 118 e dalle Organizzazioni di Volontariato che operano nel settore sanitario.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle strutture per anziani ai presidi ospedalieri, per i quali dovranno essere predisposti appositi piani di evacuazione comprensivi dell'individuazione dei mezzi di trasporto e del relativo personale.

Viene svolta in collaborazione anche con l'ufficio per i Servizi Sociali Associati del territorio Faentino (responsabile Antonio Ricchi con sede a Faenza, via degli Insorti 2, tel 0546/691831)

In merito alla necessità di disponibilità di immobili o strutture ricettive diverse tale funzione verrà svolta in collaborazione con il settore Polizia Municipale e con i Settori Tecnici (Settore Gestione del territorio e Settore Lavori Pubblici e manutenzione)

Art.4.10 Funzione attività scolastica

Il Responsabile di questa funzione curerà il rapporto con la Dirigenza degli istituti scolastici e con i competenti uffici degli altri enti competenti per l'istruzione e la formazione (Provincia).

Il funzionario (Dirigente, Preside o suo sostituto autorizzato) dovrà curare la emanazione degli atti necessari per la regolazione del funzionamento degli istituti scolastici (ordinanze di sospensione dell'attività e simili).

FUNZIONI SVOLTE DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Stefano Manzelli

Art.4.11 Funzione telecomunicazioni

Il responsabile della funzione dovrà curare le relazioni con le società di telecomunicazione presenti sul territorio al fine di verificare il ripristino degli eventuali danni subiti dalle reti e organizzare un sistema di comunicazioni alternativo anche con il concorso dei radioamatori volontari.

Il responsabile curerà anche la gestione ed il corretto funzionamento delle reti radiotelefoniche comunali, della rete telefonica (e rete dati) interna .

Art.4.12 Funzione viabilità, circolazione e ordine pubblico

Il responsabile della funzione dovrà coordinare tutte le strutture operative locali, e stabilire contatti con le altre realtà istituzionali preposte alla viabilità, per concordare l'attivazione di quanto previsto dai loro piani operativi.

Ugualmente dovrà rapportarsi con le altre realtà e con gli altri enti istituzionalmente competenti per i compiti di ordine pubblico.

Art.4.13 Funzione assistenza alla popolazione

- per la disponibilità di immobili

Il responsabile di questa funzione curerà il coordinamento delle diverse sotto-funzioni; si rapporterà in particolar modo con i settore tecnici (Lavori Pubblici e Manutenzione + Gestione del Territorio) che sono in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, ecc.) per la ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree di attesa e di ricovero della popolazione (vedi cartografia allegata con la localizzazione delle 10 aree di ricovero e con la localizzazione dell'area che potrà essere utilizzata come area di ammassamento)

Il funzionario dovrà predisporre un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

Art.4.14 Note sulle suddivisioni e sulla attivazione di funzioni diverse

Si elencano di seguito alcune compiti specifici e le relative funzioni da attivare; si precisa che il responsabile della funzione (con i relativi collaboratori), oltre a svolgere i compiti in caso di emergenza deve curare l'aggiornamento dei dati concernenti la specifica funzione/compito.

In pratica dovrà mantenere in efficienza un sistema che concerne i compiti istituzionali del proprio ufficio. Si sottolinea che questa è l'impostazione che sta alla base di un efficace sistema di protezione civile: **fare in emergenza il lavoro per cui si è competenti e capaci.**

Il verificarsi di eventi anche non strettamente compresi nelle ipotesi di rischio individuate può essere affrontata attivando le funzioni con competenze simili.

SETTORE TECNICO Settore Lavori Pubblici e Manutenzione (coadiuvato dal Settore Gestione Territorio)	
Responsabile	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
Funzione	Referente
4.1 Tecnica e di pianificazione	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.2 Volontariato di protezione civile	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.3 Materiali e mezzi	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.4 Servizi essenziali	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.5 Censimento danni a persone e cose In collaborazione con il servizio Gestione del Territorio Responsabile: geom Mauro Camanzi Tel:0546/655838 Cell: 329 0573279 E-mail:mcamanzi@comune.castelbolognese.ra.it Fax:0546-55973	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.6 Strutture operative (ricerca e soccorso)	Felice Calzolaio Tel. 0546-655817/816/815 Cell:320 4309516 E-mail:fcalzolaio@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	
Responsabile	Iris Gavagni Trombetta (segretario generale) Tel. 0546-655806/802 Cell: E-mail: segretario@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
Funzione	Referente
4.7 Informazione e mass-media	Iris Gavagni Trombetta (segretario generale) Tel. 0546-655806/802

	Cell: E-mail: segretario@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.8 Enti locali, coordinamento	Iris Gavagni Trombetta (segretario generale) Tel. 0546-655806/802 Cell: E-mail: segretario@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973

AREA SERVIZI AL CITTADINO	
Responsabile	Valeria Vanicelli Tel. 0546-655821 Cell:334 6215412 E-mail:vvanicelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
Funzione	Referente
4.9 Sanità, assistenza sociale	Valeria Vanicelli Tel. 0546-655821 Cell:334 6215412 E-mail:vvanicelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.10 Funzione attività scolastica	Valeria Vanicelli Tel. 0546-655821 Cell:334 6215412 E-mail:vvanicelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	
Responsabile	Stefano Manzelli Tel. 0546-655820/852 Cell. 320 4309455 E-mail smanzelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
Funzione	Referente
4.11 Telecomunicazioni	Stefano Manzelli Tel. 0546-655820/852 Cell. 320 4309455 E-mail smanzelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.12 Viabilità, circolazione e ordine pubblico	Stefano Manzelli Tel. 0546-655820/852 Cell. 320 4309455 E-mail smanzelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973
4.13 Assistenza alla popolazione - per la disponibilità di immobili: In collaborazione con i servizi Gestione del Territorio Responsabile: geom Mauro Camanzi Settore Polizia Municipale Responsabile : Dott. Stefano Manzelli	Stefano Manzelli Tel. 0546-655820/852 Cell. 320 4309455 E-mail smanzelli@comune.castelbolognese.ra.it Fax 0546-55973

Art.5. Costituzione ed organizzazione della struttura comunale di protezione civile

Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della Legge 225/1992.

I Sindaci per l'espletamento delle proprie funzioni si avvalgono di strutture denominate Centro Operativo Comunale (COC), presenti in ciascun Comune. A Castel Bolognese, inoltre, è operativo il Centro Operativo Misto (COM).

Art.5.1 Struttura comunale - composizione COC

Ogni COC è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore alla Protezione civile o da un altro Assessore delegato.

Componenti di ogni COC sono i dirigenti ed i funzionari che coordinano le diverse "funzioni":

- Funzione tecnica e di pianificazione
- Funzione volontariato di protezione civile
- Funzione materiali e mezzi
- Funzione servizi essenziali
- Funzione censimento danni a persone e cose
- Funzione strutture operative (ricerca e soccorso)
- Funzione informazione e mass-media
- Funzione enti locali
- Funzione sanità, assistenza sociale
- Funzione attività scolastica
- Funzione telecomunicazioni
- Funzione viabilità, circolazione e ordine pubblico
- Funzione assistenza alla popolazione
- Funzione sanità, assistenza sociale

Sono all'occorrenza convocati con atto del Sindaco presso il COC per il necessario coordinamento:

- Comandante della Compagnia Carabinieri
- Funzionario competente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Dirigente o funzionario dell'Amministrazione Provinciale
- AUSL
- ARPA
- HERA AMI
- ENEL
- Telecom

Sono inoltre all'occorrenza convocati i responsabili delle Associazioni di volontariato attive.

Art.5.2 Strutture comunali - ubicazione del COC

I locali sede del COC per eventi di tipo "a" secondo l'art. 2 della Legge 225/1992 sono individuati presso il Municipio di Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, presso i locali del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, presso i locali Polizia Municipale, per eventi di tipo "b" e "c", e comunque nel caso il Municipio non fosse agibile causa l'evento calamitoso, presso il COM via Canale 496.

Art.5.3 Strutture comunali - Dotazioni dei COC

Le sale sono dotate della rete telefonica collegata al centralino comunale e della rete per il collegamento dei "personal computer".

Tramite questa rete sono possibili i rapporti con gli altri edifici sedi di uffici comunali

Integra la dotazione di strumenti per le comunicazioni la rete radio e gli apparati su automezzi.

Tutti i dati seguenti dovranno essere contenuti nella “piattaforma unica regionale per la raccolta delle informazioni univoche” che permette il dialogo tra gli enti denominata AZIMUT, come è già stato fatto.

Presso la sede del COC sono disponibili:

- **questo piano generale di protezione civile - parte normativa**
- l'elenco dei responsabili delle funzioni, completo di numeri telefonici, e di ogni altra informazione atta ad assicurarne il reperimento in caso di necessità, fornito anche su supporto informatico (*allegato A*);
- l'indirizzario/rubrica telefonica con i riferimenti personali e i numeri degli enti esterni al Comune, direttamente coinvolti nel presente piano e degli organi sovraordinati di Protezione civile fornito e aggiornato (*allegato B*);
- l'indirizzario/rubrica telefonica con numeri dei fornitori di servizi (*allegato C*);
- l'elenco dei referenti di tutto il comune di Castel Bolognese
- l'indirizzario specifico dei mezzi di comunicazione locali e nazionali;
- la cartografia con la viabilità;
- la cartografia con l'ubicazione degli immobili comunali;
- la cartografia delle aree di emergenza (n.2 tavole) e i dati sulle aree di emergenza (n. 11 schede AUS1);
- la cartografia con gli impianti di illuminazione pubblica;
- i vari piani di protezione civile specifici o di intervento, disponibili attualmente:
 - Piano di Protezione civile Piano Provinciale di Emergenza [approvato dal C.P il 26.07.2005 con atto n.80](#);
 - Piano neve comunale;
 - Piano Provinciale Rischio incendi Boschivi [approvato dal C.P. il 15.12.2005 con atto n. 120](#)
- l'elenco dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e Difesa del Territorio di Castel Bolognese

Per gli ulteriori dati cartografici e territoriali, al fine di un aggiornamento il più possibile in tempo reale, si fa affidamento ai dati detenuti dai gestori dei servizi a rete, che saranno forniti su richiesta dai gestori stessi.

E' inoltre in corso la procedura di attivazione del Disaster Recovery al fine di proteggere e conservare copia dei dati sensibili dell'anagrafe della popolazione.

Art.5.4 Esigenze su area vasta - Attivazione del COM

- IL CENTRO OPERATIVO MISTO

La Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 2283 del 2.12.02 ha delegato il Comune di Castel Bolognese quale sede di COM, Centro Operativo Misto, a servizio del Comune di Castel Bolognese.

Nel corso di una qualsiasi emergenza o anche in una delle fasi preliminari, qualora i responsabili per gli organi sovraordinati (Regione e Provincia) ritengano necessaria un'articolata attività di coordinamento degli interventi a livello intercomunale, viene attivato dal Prefetto il Centro Operativo Misto (C.O.M.) presso il Comune di Castel Bolognese, per eventi di tipo “a” secondo l'art. 2 della Legge 225/1992 presso il Municipio di Castel Bolognese, Piazza Bernardi 1, per eventi di tipo “b” e “c”, e comunque nel caso il Municipio non fosse agibile causa l'evento calamitoso, presso il COM stesso via Canale 496 nell'area del magazzino Comunale.

Il C.O.M. attivato dal Prefetto è, di norma, retto dal Sindaco

Art.5.5 Aree e strutture di emergenza, Tipologia aree

Sono state definite da direttive nazionali le seguenti tipologie di aree:

- Aree di ammassamento dei mezzi e dei soccorritori

Rappresentano le aree dove far affluire i materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni di soccorso e devono essere individuate anche nell'ambito della pianificazione provinciale di emergenza. In tali aree affluiranno gli aiuti destinati a tutti i comuni afferenti al C.O.M (nel caso del comune di Castel Bolognese solo il comune di Castel Bolognese), l'area individuata, che dovrà essere attrezzata in sede di lavori futuri, è posizionata nel Comune di Castel Bolognese, a margine della via SS9 Emilia, in ingresso all'abitato del Comune di Castel Bolognese lato Faenza, su Via Emilia Levante in adiacenza al Parcheggio del dancing "Le Cupole", l'area è facilmente individuabile e facilmente accessibile.

- Aree di attesa della popolazione

Sono il luogo sicuro dove la popolazione deve recarsi con urgenza a seguito dell'ordine di evacuazione, in attesa di essere accolta/distribuita nella aree di Accoglienza:

Si prevede un unico punto di ritrovo per la popolazione presso l'ampio parcheggio asfaltato ed annessa area vede a prato denominata "prato della Filippina" su viale Roma.

L'area è in posizione centrale rispetto all'abitato, facilmente individuabile e raggiungibile, circa il 50% della superficie è completamente asfaltata e per la restante parte a prato, l'area si sviluppa a margine di Viale Roma tra piazzale Poggi e l'incrocio viale Roma-via Marconi

- Aree di accoglienza e strutture di ricovero della popolazione

Sono aree in cui è possibile allestire strutture mobili/temporanee in grado di assicurare un ricovero per la popolazione evacuata (alcune aree presentano già disponibilità di strutture/servizi di accoglienza come indicato nelle allegate schede AUS1):

- 1- via Fratelli Morelli (Area campo Sportivo),
- 2- via Donati (Area via Donati: parcheggio pubblico + campo sportivo),
- 3- via Donati (Area Tennis),
- 4- via Amendola (Area di via Amendola)
- 5- Piazzale Cappuccini 1 (Area Cappuccini),
- 6- via Casanola-via Emilia Levante (Area dancing "Le Cupole")
- 7- via Santa Croce (Area Stazione Ferroviaria e parcheggio antistante)
- 8- via Dell'industria (Area di via Dell'Industria nella zona industriale di Castel Bolognese)
- 9- Strada Provinciale Lughese n. 2835 (Area parrocchia di Casalecchio)
- 10- via Emilia Levante n. 1300 (Area parrocchia della Pace)

Tutte le aree assolvono ai criteri richiesti nelle schede AUS1, non esistono aree in zone ad alta probabilità di inondazione (solo la 6 e la 10 sono in fregio a tali zone).

Art.6. Modello di intervento comunale

Sulla base dei criteri individuati dal Dipartimento della protezione civile finalizzati a rendere omogenea la risposta delle autorità di protezione civile ai vari livelli istituzionali, il presente piano prevede le seguenti fasi di allerta:

- attenzione
- preallarme
- allarme
- emergenza

Le prime tre scandiscono i momenti pre-evento (evento con preannuncio), mentre al verificarsi dell'evento calamitoso (con o senza preannuncio) si attiva la fase di emergenza.

In generale, senza riferimenti a specifici scenari di rischio vengono definite le diverse fasi; di seguito sono descritti gli adempimenti conseguenti e le azioni da porre in essere proporzionate al pericolo stesso.

Attenzione: la fase preliminare alla gestione operativa dell'emergenza che ha inizio con la previsione di un evento dannoso significativo

⇒ *occorre verificare il corretto funzionamento di tutte le strutture di monitoraggio e di comunicazione, effettuare le comunicazioni a altre persone o enti interessati*

Preallarme: la fase in cui si verifica un evento o una condizione che comportano il pericolo del verificarsi di un danno

⇒ *occorre garantire il funzionamento dei monitoraggi e delle comunicazioni, attivare particolari controlli e/o sorveglianze, verificare la disponibilità di persone, materiali, aree o locali.*

Allarme : la fase in cui, per l'evoluzione negativa della fase di preallarme o per l'instaurarsi improvviso di una situazione di pericolo, si è nell'imminenza del verificarsi di un danno

⇒ *occorre in generale adottare misure correttive o precauzionali urgenti, convocare gli organi interessati, disporre l'impiego di risorse, informare tempestivamente gli enti sovraordinati*

Emergenza : è la situazione conseguente al verificarsi di un danno / di una calamità

⇒ *occorre attivare tutti gli strumenti previsti dal piano*

È bene precisare che per emergenza si intende **situazione di emergenza** cioè genericamente la situazione che per l'autorità preposta al coordinamento richiede la attivazione di particolari procedure; dal punto di vista formale e normativo è cosa diversa dallo **stato di emergenza** che è la situazione formalmente decretata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (previo deliberazione del Consiglio stesso) al verificarsi di eventi di tipo c) - vedi art 2 del presente piano: Tipologia di eventi ed ambiti di competenza

Art. 6.1. Indicazioni generali sull'attivazione delle diverse fasi

L'attivazione di una fase, o il passaggio da una all'altra, è disposta in base a uno o più dei seguenti eventi:

- avvisi e comunicazioni provenienti da altri enti (Prefettura, Regione, Vigili del Fuoco, ecc)
- osservazioni dirette sul territorio;

- segnalazione da parte di chiunque abbia notizia dell'insorgere di situazioni di pericolo

Occorre tenere conto della possibilità che si verifichino eventi senza preannuncio e la necessità di attivare immediatamente la fase di emergenza.

La corretta, la completa e la tempestiva segnalazione dell'evento calamitoso costituisce sicuramente la premessa principale di ogni intervento di protezione civile. Tali elementi costituiscono quindi la base per la predisposizione di tutte le misure da adottare. A tale funzione informativa sono tenuti, secondo quanto dispone la vigente normativa in materia di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità:

- i Sindaci, gli Organi dello Stato e degli altri enti pubblici
- chiunque "nell'espletamento di pubbliche funzioni" venga a conoscenza dell'insorgere di situazioni di pericolo
- "chiunque altro" abbia notizie dell'insorgere di situazioni di pericolo.

Ai fini degli interventi di protezione civile, di particolare importanza sono le informazioni ed i dati nonché la loro attendibilità relativamente a:

- natura del pericolo e della calamità
- gravità della situazione in atto
- entità ed effetti dell'evento
- disponibilità di personale e mezzi localmente reperibili per un primo immediato intervento
- entità e tipo di soccorsi occorrenti per integrare la disponibilità locali.

Nella gestione dell'emergenza bisogna inoltre porre particolare attenzione ai "fenomeni indotti", vale a dire gli effetti che l'incidente o la calamità produce nelle aree immediatamente circostanti l'area interessata.

Accanto alle attività specificatamente volte al controllo dell'evento calamitoso, dovranno essere attivate, in linea di massima, iniziative collaterali rivolte a:

- informare la popolazione
- controllare i servizi essenziali
- predisporre un'eventuale evacuazione
- reperire generi alimentari, medicinali, vestiario, alloggiamenti.

Nel modello di intervento descritto di seguito sono affrontate **separatamente per ogni scenario di rischio** le modalità di intervento; sono stati definiti precisi protocolli di comunicazione con le strutture tecniche responsabili del monitoraggio dello specifico scenario.

.

Art. 6.2. Modalità di intervento per il RISCHIO SISMICO

I terremoti sono fenomeni che si verificano senza possibilità di preannuncio e pertanto il piano di emergenza riguarderà solo la fase di allarme per interventi post-evento, con magnitudo superiore a 4.

Art.6.2.1. Allarme - rischio sismico competenze dei Sindaci

- Assicurano la prima assistenza alla popolazione colpita, anche ricorrendo al coordinamento provinciale di volontariato di Protezione Civile. In particolare dispongono, attraverso il C.O.C. o il C.O.M., in relazione alla gravità dell'evento ed ai risultati dei censimenti di agibilità degli edifici:
- l'invio di volontari nelle aree di attesa;

- l'invio di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione;
- Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto del C.O.M. o del C.O.C.; utilizzando anche il volontariato di Protezione Civile;
- Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
- Il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso l' Agenzia Regionale di Protezione civile (prima Struttura Regionale di Protezione Civile) - C.O.R. e C.C.S.
- Assicura per il tramite dell'Ufficio Tecnico il supporto all'attività di censimento e verifiche di agibilità.

Art. 6.3. Modalità di intervento per il RISCHIO IDROGEOLOGICO competenze dei Sindaci

Il rischio da inondazione, da frane, da eventi meteorologici pericolosi di forte intensità e breve durata comprende gli eventi connessi al movimento incontrollato di masse d'acqua sul territorio, causato da precipitazioni abbondanti o dal rilascio di grandi quantitativi d'acqua da bacini di ritenuta (alluvioni), gli eventi connessi all'instabilità dei versanti (frane), anch'essi spesso innescati dalle precipitazioni, nonché gli eventi meteorologici pericolosi quali nevicate, trombe d'aria.

Art. 6.3.1 Attenzione - rischio idrogeologico

- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di attenzione, verificano la reperibilità dei propri funzionari da far confluire nel C.O.M. o nel C.O.C.
- Se il piano provinciale prevede l'attivazione di un C.O.M., informano i rappresentanti delle strutture confluenti verificandone la reperibilità.
- Allertano le strutture tecniche e di polizia urbana del Comune, anche al fine del concorso all'attività di presidio territoriale.

Art. 6.3.2 Preallarme - rischio idrogeologico

- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di preallarme, se necessario attivano il C.O.C. e partecipano all'attività del C.O.M. se convocato.
- Avvisano i responsabili delle altre funzioni di supporto del C.O.C. e ne verificano la reperibilità.
- Attivano, a ragion veduta, altre procedure previste nel Piano Comunale o ritenute utili per la sicurezza, allertando in particolare le strutture operative e il volontariato coinvolto nell'attività di soccorso .
- Informano C.O.M. e C.C.S su eventuali problemi insorti sul territorio.

Art. 6.3.3 Allarme - rischio idrogeologico

- Ricevuta dal Prefetto l'informazione dell'avvenuta attivazione della fase di allarme, dispongono, attraverso il C.O.M. o il C.O.C., convocati al completo, l'invio:

- Delle squadre a presidio delle vie di deflusso;
- Di volontari nelle aree di attesa;
- Di uomini e mezzi presso le aree di ricovero o i centri di accoglienza della popolazione;
- Di uomini e mezzi per l'informazione alla popolazione;
- Dispongono l'allontanamento della popolazione dalle aree a rischio secondo le modalità previste dalla pianificazione comunale di emergenza;
- Coordinano tutte le operazioni di soccorso tramite le funzioni di supporto secondo quanto previsto dal piano, utilizzando anche il volontariato di protezione civile;
- Assumono tutte le iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Predispongono uomini e mezzi per la comunicazione alla popolazione del cessato allarme;
- Dalle prime manifestazioni dell'evento il Sindaco assicura un flusso continuo di informazioni verso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e C.C.S.

Art. 6.4. Modalità di intervento per il RISCHIO INDUSTRIALE legato ai trasporti - rischio chimico di danni all'ambiente

Gli incidenti industriali (incendi, esplosioni, rilasci) sono eventi tipicamente imprevedibili. Il piano di emergenza riguarderà pertanto solo la fase di allarme per interventi post-evento.

Ai fini della pianificazione di emergenza, negli impianti a rischio di incidente rilevante, si distinguono:

- Piani di Emergenza Interni (PEI)
- Piani di Emergenza Esterni (PEE)

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. R. n 26 del 17 dicembre 2003 la predisposizione dei PEI, con le finalità di cui all'art 11 del D.Lgs.334/1999, per gli stabilimenti di cui all'art 8 del medesimo decreto, è di esclusiva pertinenza del gestore dello stabilimento.

Le Province d'intesa con il Prefetto ed i comuni interessati, sentita l'ARPA e l'AUSL, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. R. n 26/2003, predispongono i PEE per gli stabilimenti per i quali il gestore è tenuto alla trasmissione del rapporto di sicurezza secondo l'art 6 della legge n.26/2006 da inviare alla Provincia, al fine di dimostrare l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità.

La predisposizione e l'attuazione dei Piani di Emergenza Esterna degli Stabilimenti soggetti all'art.8, ai sensi dell'art.20 della Legge 334/99 è di competenza della Prefettura che ne cura la predisposizione, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, e ne coordina l'attuazione.

Il PEE (Piano di Emergenza Esterno) contiene in particolare la descrizione dei fenomeni possibili del loro impatto sul territorio, dei pericoli connessi e prevede le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza, individuando strutture personale e mezzi e le relative procedure di attivazione.

Per gli stabilimenti non compresi al punto precedente (anche sulla base dei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione) è facoltà dell'Ente Locale predisporre lo specifico PEE.

Gli scenari di evento predisposti dal gestore dello stabilimento ai sensi del D.Lgs.334/99 e del D.M. 9/05/2001, nonché l'analisi territoriale condotta nei Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione costituiscono riferimento per la definizione del modello di intervento.

Competenze del Sindaco

- In applicazione del PEE (Piano di Emergenza Esterno) assume il coordinamento delle azioni di soccorso, allertando i Vigili del Fuoco di cui il soccorso è prerogativa, e di assistenza alla popolazione attivando tutte le strutture comunali in supporto al C.C.S. e conseguentemente adottando tutti i provvedimenti ritenuti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;
- Cura la diramazione dell'allarme e provvede affinché vengano impartite alla popolazione coinvolta le necessarie istruzioni di comportamento;
- Ove necessario per l'assistenza alla popolazione attiva i gruppi comunali di volontariato e richiede l'intervento del Coordinamento Provinciale del volontariato di protezione civile informandone l'Agenzia Regionale di Protezione civile.

Art. 6.5. Modalità di intervento per RISCHIO DERIVANTE DA NEVICATE

L'attivazione delle diverse fasi di intervento, o il passaggio da una all'altra, è individuata da uno o dall'insieme dei seguenti precursori:

- avviso di condizioni meteorologiche avverse *a carattere nevoso*, emanato dalla Veglia Meteo del Dipartimento e/o dal Servizio Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, trasmesso dalle Prefetture ai Comuni;
- osservazioni dirette sul territorio.

Occorrerà tenere conto della possibilità che si verifichino eventi senza preannuncio e la necessità di attivare immediatamente la fase di emergenza.

Il responsabile "Funzione Tecnica e di Pianificazione", precedentemente definito, *attiva lo specifico Piano comunale per l'emergenza neve (Piano Neve)* ed in particolare:

- si rapporta con i singoli responsabili indicati nel suddetto piano per verificare la loro reperibilità;
- dispone all'occorrenza l'effettuazione di monitoraggi e sopralluoghi;
- si rapporta con l'Assessore di riferimento per disporre l'attivazione dei volontari.

Art. 6.5.1. Emergenza - rischio derivante da nevicata particolarmente intensa

Al verificarsi dell'evento (nevicata intensa, con formazione e permanenza di manto nevoso sulle strade) il Sindaco, dopo l'attivazione del Piano Neve e quando questo non sia sufficiente informa ed aggiorna periodicamente il Prefetto, e gli altri enti territoriali sulla evoluzione dell'evento.

Art.6.6 Modalità di intervento per il RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - Competenze dei Sindaci

La competenza per lo spegnimento incendi boschivi è attualmente del Corpo Forestale, con una competenza del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per quanto riguarda il pericolo di danni ad infrastrutture civili o industriali.

Il Comune viene quindi coinvolto per attività di supporto su richiesta dei due enti sopra indicati.

Il Comune cura, anche su richiesta dalla Regione o dalla Provincia, l'attivazione, il coordinamento ed il controllo del volontariato.

Si fa inoltre riferimento al Piano Provinciale di Emergenza Rischio Incendi Boschivi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 120 del 15.12.2005.

Art. 6.6.1 Attenzione e preallarme – rischio incendi boschivi

- Il Sindaco ricevuta la comunicazione dell'attivazione della fase di attenzione e di preallarme dispone opportune misure di prevenzione e salvaguardia di competenza informandone la provincia.

Art 6.6.2 Allarme e spegnimento - rischio incendi boschivi

- Fornisce alle forze impegnate nello spegnimento e successiva bonifica ogni possibile supporto.
- Sulla base delle indicazioni del coordinatore delle operazioni di spegnimento se necessario ordina e coordina le operazioni di evacuazione della popolazione e dispone le misure di prima assistenza

Art. 7. Approvazione, revisione del Piano e revisione dinamica.

Il Consiglio Comunale provvede all'approvazione ed alla revisione del Piano Generale Comunale di Protezione Civile.

Precedentemente alla prima approvazione del Piano, il presente Piano verrà inviato alla Provincia ed alla Prefettura, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e verrà anche inviato alle Associazioni ed altri enti coinvolti per conoscenza.

Si provvede alla revisione in occasione di uno dei seguenti eventi.

- dopo l'approvazione di piani o programmi di Protezione civile sovraordinati (Provinciale, Regionale,);
- dopo variazioni alle normative che modifichino competenze o funzioni;
- dopo un evento calamitoso o dannoso significativo dal quale possano trarsi insegnamenti;

In ogni caso l'introduzione di normative di livello superiore comportano il recepimento delle stesse all'interno del presente schema generale o del Piano, anche senza attendere l'atto di modifica del Comune.

Gli indirizzari, come pure i dati (raccolti in Azimut), sono soggetti a revisione qualora risultino modifiche rispetto a quanto già catalogato, a cura del Settore Lavori Pubblici e manutenzione.

Per verificare l'efficacia del Piano, il Comune potrà predisporre apposite esercitazioni periodiche, indicativamente con cadenza biennale.

Art. 8 Quadro normativo

8.1 Quadro normativo statale

- Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali , in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (capo VIII-Protezione Civile)
- Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (convertito in Legge 9 novembre 2001, n° 401) - Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per il migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile
- Legge 21 Novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 - Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009 “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Operativa Italia del Dipartimento.
- Direttiva del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile PG. 2012/0240000 del 12/10/2012 “Indicazioni operative per la redazione dei piani comunali di protezione civile di cui all’articolo 1, comma 1 lettera o) del decreto-legge 15/07/2012 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2012 n. 100”.

8.2 Quadro normativo regionale

- Legge Regionale n.1/2005 - Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Promulgata il 7 febbraio 2005
- Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 - Riforma del sistema regionale e locale (titolo VI, Capo VIII-Protezione Civile)
- Delibera della Giunta regionale. n. 1166/2004 - Approvazione del protocollo d’intesa e delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile.
- Nota del 22/10/2012 pc. 2012.0019382 del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile Regionale, avente per oggetto “Aggiornamento dei valori delle soglie idrometriche relative alle sezioni fluviali dei fiumi della Regione Emilia Romagna, ai fini dell’allertamento di protezione civile. Delibera Giunta Regionale 1166/2004 e 962/2009”.
- Delibera Assemblea Legislativa regionale n. 114/2007 - Approvazione del Piano regionale, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n ° 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi)
- Delibera della Giunta regionale n. 182 del 31 maggio 1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 del 1995 - Approvazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
- Nota del 25/06/2009 pc. 2009.0006492 del Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile Regionale, che illustra la prima applicazione in ambito regionale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2008 concernete “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.

8.3 Piano Provinciale di Emergenza Rischio Chimico-Industriale – 2009

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforme del sistema regionale e locale”;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali”;

- Legge 9 novembre 2001, n.401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di protezione civile”;
- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” pubblicato in G.U. Suppl.Ord. S.G. n.88 del 14.04.2006;
- Decreto Legislativo 284 del 8 novembre 2006 “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” pubblicato in G.U. S.G. n.274del 24.11.2006
- Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, “Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
- Legge 19 maggio 1997, n.137, “Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 (2), relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1/circ).
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334*, “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- Legge Regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- Sentenza n.214 del 2005 della Corte Costituzionale, “dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26”.
- Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238, “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- Legge Regionale 06 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifica a leggi regionali”
- D.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334” pubblicato in G.U. S.O. n.62 del 16 marzo 2005;
- Lettera Circolare del Ministero dell’Interno – Area Rischi Industriali Prot. n. DCPST/A4/RS/ 1600 del 1 luglio 2005, n.994 con oggetto “Pianificazione dell’emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante”;
- D.M. 09 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” pubblicato in G.U. 16 giugno 2001, n.138, S.O.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, 2006 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.938 del 17 maggio 2004 “Direttiva per l’applicazione dell’art.6 della L.R. n.26/03, recante disposizione in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” pubblicato sul B.U.R. n.74 del 09 giugno 2004, Parte Seconda.
- Linee guida per la predisposizione dei “Piani di Emergenza Provinciali e Comunali”, Regione Emilia-Romagna – approvate con D.G.R. n.1166 del 21.06.2004;
- Integrazioni Tecniche alle “Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Piani di Emergenza Provinciali e Comunali” (DGR n. 1166/2004); Prototipo di Legenda per la predisposizione della Carta del Modello di Intervento; Rischio Industriale; Struttura e

contenuti dei Piani di Emergenza approvate con Determina Dirigenziale n.10699 del 23 agosto 2007.

- Linee guida regionali per la redazione dei Piani di Emergenza Esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.” pubblicate sul B.U.R. n.148 del 25.08.2008 – parte seconda.
- Piano di emergenza provinciale di protezione civile- Provincia di Ravenna – Prefettura di Ravenna (edizione 2005, approvato con D.C.P. n.80 del 26.07.2005)

8.4 Piano Provinciale di Emergenza Rischio Idraulico e Idrogeologico

- Legge 9 luglio 1908, n. 445 “Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria”;
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”;
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 1997 “Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legge 180 del 11 giugno 1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;
- Legge 3 agosto 1998, n. 267 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180”;
- Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforme del sistema regionale e locale”;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali”;
- Decreto Legge 279 del 12 ottobre 2000 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”;
- Legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 129 del 06.02.2001 “Approvazione delle linee guida regionali per la redazione dei piani di emergenza comunali per il rischio idrogeologico l.r. 45/1995, d.lgs 112/1998. l. 267/1998, l. 365/2000”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile”;

- Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di protezione civile”;
- Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” pubblicati in G.U. n. 59 del 11.03.2004, S.O.;
- Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 24 maggio 2004 “Realizzazione e gestione del Centro Funzionale regionale ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.L. 180/98”, come integrata dalla successiva D.G.R. n. 1505 del 30.07.2004;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1166 del 21.06.2004 “Linee guida per la predisposizione dei “Piani di Emergenza Provinciali e Comunali”, Regione Emilia-Romagna”;
- Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- Dir.P.C.M. 25 febbraio 2005 “Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, recanti modifiche ed integrazioni alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004” pubblicati in G.U. n. 59 del 11.03.2004, S.O.;
- Piano di emergenza provinciale di protezione civile - Provincia di Ravenna – Prefettura di Ravenna (edizione 2005, approvato con D.C.P. n. 80 del 26.07.2005);
- Delibera di Giunta Regionale n. 1427 del 12 settembre 2005 “Attivazione del Centro Funzionale regionale e procedure per la gestione del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Circolare Capo Dipartimento della protezione Civile “Stato di attuazione delle indicazioni transitorie e temporanee, chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori indicazioni operative e le procedure operative” PCM 20 settembre 2005;
- Emanazione delle Procedure Operative da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale del 20 settembre 2005 “Procedure per la diramazione di previsioni meteorologiche e di criticità, avvisi ed allarmi nel caso di rischio idrogeologico ed idraulico nelle more della costituzione del gruppo tecnico;
- Determina Dirigenziale n. 4659 del 03 aprile 2006. Integrazioni Tecniche alle “Linee Guida Regionali per la predisposizione dei Piani di Emergenza Provinciali e Comunali” (DGR n. 1166/2004); Prototipo di Legenda per la predisposizione della Carta del Modello di Intervento; Testo Integrato Rischio Idraulico, Idrogeologico, Incendi Boschivi; Struttura e contenuti dei Piani di Emergenza;
- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” pubblicato in G.U. Suppl.Ord. S.G. n. 88 del 14.04.2006;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2301 del 22.12.2008 “Proroga dei termini di validità delle procedure previste dal protocollo di intesa e dalle linee guida regionali per la pianificazione in materia di protezione civile”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 06.07.2009 “Disposizioni organizzative finalizzate all’attivazione del sistema di allertamento di protezione civile sul territorio regionale per il rischio idrogeologico-idraulico”.

8.5 Piano Provinciale di Emergenza Rischio Incendi Boschivi

- Legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

- Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”;
- Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300 “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- Legge 29 ottobre 1993, n.428 “Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile”;
- Prescrizioni di massima di polizia forestale” pubblicate sul B.U.R. n.88 del 17 maggio 1995;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
- Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforme del sistema regionale e locale”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali”;
- Legge 6 ottobre 2000, n.275 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n.220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi”;
- Linee guida per la predisposizione dei “Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile per il rischio da incendi boschivi”, Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 2643/99);
- Linee guida per la predisposizione dei “Piani di Emergenza Provinciali e Comunali”, Regione Emilia-Romagna – approvate con D.G.R. n.1166 del 21.06.2004;
- Integrazioni Tecniche alle “Linee guida per la predisposizione dei “Piani di Emergenza Provinciali e Comunali”, Regione Emilia Romagna - approvate con D.G.R. n. 1166 del 21.06.2004”
- convenzione V.V.F.-R.E.R., approvata con deliberazione Giunta regionale n. 1354 del 14/7/03, durata quinquennale stipulata il 16/7/03 scadenza il 16.07.2008;
- convenzione C.F.S.-R.E.R., approvata con deliberazione Giunta regionale n. 797 del 5/5/03 durata quinquennale, stipulata il 21.05.2003 scadenza il 21.05.2008;
- Piano di emergenza provinciale di protezione civile- Provincia di Ravenna – Prefettura di Ravenna (edizione 2005);
- Legge 9 novembre 2001, n.401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 settembre 2001, n.343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di protezione civile”;
- Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ex L. 353/00, Periodo 2007 – 2011 approvato con deliberazione dell’assemblea legislativa regionale n. 114/2007
- Piano Forestale Regionale 2007 – 2013 (delibera assemblea legislativa n. 90 del 23/11/2006)
- Procedure operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed.2005.

Castel Bolognese, Giugno 2013